



COMUNE di GRAGNANO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 30-01-2021

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

RICHIAMATI

i DD.P.C.M., le Ordinanze ministeriali e quelle del Presidente della Giunta Regionale della Campania già emanati in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

CONSIDERATO

- che a seguito delle segnalazioni di casi di contagio in ambito scolastico, in data odierna è stato riunito il COC (Centro Operativo Comunale) con attivazione delle funzioni 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria), 3 (Volontariato), 5 (Servizio Essenziali e Attività Scolastica) 7 (Strutture Operative Locali e Viabilità) Funzione 8 (Telecomunicazioni e Comunicazioni) e Segreteria ove in particolare è emerso che in concomitanza con la ripresa della didattica in presenza della scuola secondaria di primo grado si è assistito ad un incremento della curva di contagio sul territorio comunale pari a circa il 40%. Sempre nel corso del consesso si è segnalata la presenza di alunni, professori e personale individuati come contatti stretti ed in attesa di tampone, e precipuamente negli istituti scolastici secondari di I e II grado;

TENUTO CONTO

- che con nota del 29 gennaio 2021, prot. 624 l'ASL NA 3 Sud, nel confermare la sussistenza di focolaio Covid 19 presso l'Istituto Scolastico Renato Fucini, ha proposto all'Autorità Sanitaria di Gragnano, la chiusura ad horas del predetto Istituto;
- che con nota del 29 gennaio 2021, prot. 625 l'ASL NA 3 Sud ha disposto la quarantena di una intera classe nonché l'invito al responsabile della sicurezza del lavoro, di procedere alla individuazione dei contatti stretti tra i docenti e personale scolastico;

CONSIDERATO

- che a seguito dell'incontro con i dirigenti scolastici è emerso che la platea studentesca della scuola superiore di secondo grado è composta per circa il 35% da giovani che provengono dai comuni limitrofi e che si servono di mezzi di trasporto pubblici locali per giungere negli istituti;
- che allo stato le società di trasporto pubblico locale non hanno ancora adottato misure idonee ad evitare il rischio di assembramenti, garantendo la massima sicurezza del servizio in ossequio agli obblighi del distanziamento sociale prescritto dalla disciplina vigente;

TENUTO CONTO

- che la ripresa delle attività didattiche in presenza implica inevitabilmente la movimentazione di un notevole flusso di studenti agli orari di ingresso e di uscita in prossimità sia degli istituti scolastici che degli snodi critici del sistema di trasporto pubblico locale;

RITENUTO che le condizioni fin qui esposte possano costituire grave rischio di contagio e che le stesse, per l'attuale contesto emergenziale, debbano essere necessariamente evitate a tutela della pubblica incolumità;

SENTITI anche i rappresentanti d'istituto delle scuole secondarie di II grado in data 30 gennaio 2021, che hanno chiesto garanzie sul rispetto di tutte le condizioni di sicurezza necessarie per la ripresa della didattica in presenza, riducendo al minimo il rischio di contagio nelle aule e negli spazi di ingresso e uscita dalle scuole

RITENUTO, altresì, che la didattica a distanza sembra assicurare agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado un buon livello di offerta formativa,

CONSIDERATO

diversamente che per quanto attiene alle scuole dell'infanzia e primaria, appare necessario contemperare le esigenze di partecipazione e socializzazione con la didattica in presenza degli allievi,

RITENUTO infine che per tali istituti scolastici il rischio della diffusione del contagio appare maggiormente contenuto, per cui si può consentire allo stato la prosecuzione della didattica in presenza, salva diversa determinazione all'esito delle valutazioni delle segnalazioni al responsabile UOPC dell'ASL Napoli 3 Sud;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale “[...] *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante “*Interventi d'urgenza*”, dispone “[...] *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020;

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza COVID-19, per il periodo intercorrente da lunedì 1° febbraio 2021 e fino a sabato 13 febbraio 2021:

la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

DISPONE

che il presente provvedimento entri in vigore a far data di lunedì 1° febbraio 2021 e fin a sabato 13 febbraio 2021;

che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021, nonché le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento.

A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a rispettare le disposizioni vigenti anti - Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città.

Nonché alla Polizia Locale e alle F.F.O.O. affinché provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000,00 euro) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);

che il presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti interessati, per quanto di competenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al dirigente del settore Polizia Locale;

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Citta' di Gragnano, 30/01/2021

IL SINDACO

Dott. PAOLO CIMMINO

